

Treviso, 07 gennaio 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

D.L.124/2019 COLLEGATO MANOVRA: LE NOVITÀ

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 124 del 27.10.2019 convertito con Legge n. 157/2019, il legislatore ha introdotto **numerose novità di carattere fiscale** con particolare riferimento alla **repressione ed alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale**. In occasione della conversione in legge n. 157 del 19.12.2019, il legislatore ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento con particolare riferimento alla disciplina del **blocco delle compensazioni**, alla **responsabilità del committente in materia di appalti ed altro ancora**.

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito)

Estensione ravvedimento

Per effetto dell'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 13 D.Lgs. n.472/97, **il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi**. In precedenza l'istituto era limitato ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In materia di **compensazione**, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24** del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere **effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza da cui emerge il credito.

La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Con riferimento alla **verifica dei modelli F24**, si segnala che qualora a seguito dei controlli l'Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei

modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell'importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) **per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).**

In caso di **mancato pagamento tempestivo**, l'Agente per la riscossione notifica **cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.**

Limite all'uso del denaro contante

Viene prevista la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:**

LIMITI USO DENARO CONTANTE	
Periodo interessato	Limite
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro

Viene inoltre previsto l'innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.

Spesometro

Viene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Credito d'imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati

Viene introdotto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a 400.000 euro.** Sono ammesse all'incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

Riordino termini scadenze fiscali

A decorrere dal 01.01.2021 trovano applicazione nuovi termini per le seguenti scadenze fiscali:

SCADENZE FISCALI

Contribuenti – presentazione del modello 730	Entro il 30.09	
CAF, professionisti e sostituti (dichiarazioni presentate dal contribuente e termine presentazione all’Agenzia delle Entrate)	Entro il 31.05	15.06
	Dal 01.06 al 20.06	Entro il 29.06
	Dal 21.06 al 15.07	Entro il 23.07
	Dal 16.07 al 31.08	Entro il 15.09
CAF e professionisti abilitati – dichiarazioni integrative	Entro il 10.11	
Sostituto d’imposta – invio della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.	Entro il 16.03	

Aliquota IVA prodotti igiene femminile

La **cessione di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili** nonché di **coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA del 5%**.

Aliquota IVA veicoli ibridi

L’aliquota IVA **ridotta del 4%** trova applicazione anche nei confronti **degli autoveicoli** di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k” se con motore elettrico ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico.

Utili distribuiti a società semplici

In sede di conversione sono state definite le **modalità di tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali o enti commerciali/non commerciali**.

Viene, in particolare, previsto che i dividendi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci:

1. **Socio società di capitali:** il 95% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito, mentre la quota restante è soggetta ad IRES;
2. **Socio imprenditore individuale:** il 41,86% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti;

3. **Socio persona fisica:** ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Contributo ad attività di accertamento

Viene confermata la **proroga fino al 2021 dell'attribuzione ai comuni che abbiano contribuito all'attività di accertamento di una quota pari al 100%** delle somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

Proroga termine versamento rottamazione ter

Con l'articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, successivamente convertito (con modifiche) in legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la **procedura di rottamazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.**

In occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019, **il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019** (il termine originario corrispondeva allo scorso 30.04.2019), **oggi ulteriormente prorogata ad opera dell'articolo 37 del DL n. 124 del 26.10.2019 al 30.11.2019.**

La proroga, in particolare, riguarda coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018 o DA-2018-D entro il 30.04.2019** oppure ammessi automaticamente alla rottamazione ter. La proroga, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa, **si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 rispetto a quelli che hanno provveduto entro il termine prorogato dello scorso 31.07.2019.**

Per effetto di tale proroga: *i*) il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) **viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata;** *ii*) per i soggetti che hanno **aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter, il termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019** (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018); *iii*) per i soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione ter, **la scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere con**

il termine per il pagamento della seconda rata (sono fatte salve le successive scadenze dilazionate fino al 2023).

Disposizioni in materia di fattura elettronica

In materia di **fattura elettronica**, viene stabilito quanto segue:

UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I **sogetti tenuti all'invio dei dati al STS** non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all'obbligo di **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.**

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta** (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.

In sede di conversione viene prevista la **possibilità di versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale**, qualora **la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro.**

Modifiche ai reati fiscali D.Lgs. n. 74/2000

Con l'articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

Lotteria scontrini

Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all'estrazione premi a partire dal 01.07.2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all'esercente e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.


Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.

Dispositivi anti abbandono

Viene prevista la corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l'acquisto dei c.d. "dispositivi anti abbandono". Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020.

Cordiali saluti.

Dr. Cinzia Sanfiori



Dr. Andrea Latini

